



# STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

## ASSOCIATI:

DOTT. GIORGIO REBONATO  
*Dottore commercialista*  
*Revisore legale*

DOTT.SSA GIOVANNA REBONATO  
*Dottore commercialista*  
*Consulente del lavoro*  
*Revisore legale*

DOTT. ALBERTO REBONATO  
*Dottore commercialista*  
*Revisore legale*

## COLLABORATORI:

RAG. TERESA NEGRI  
RAG. RICCARDO BOLOGNA  
DOTT.SSA BARBARA CHIARAMONTE  
DOTT. MICHELE VENTURI

Nostri gentili Clienti  
Loro sedi

## CIRCOLARE INFORMATIVA N. 4 DEL 16.03.2016



**SI RACCOMANDA DI FAR LEGGERE A TITOLARI / AMMINISTRATORI**



### INDICE DEGLI ARGOMENTI

PREMESSA

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA (SPESOMETRO)

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI "BLACK LIST"

INVIO TELEMATICO DELLE COMUNICAZIONI (DISPOSIZIONI COMUNI)

Orario di apertura al pubblico:

**dal lunedì al giovedì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; il venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 (pomeriggio chiuso)**

si ringrazia fin d'ora per il rispetto degli orari



## STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

### PREMESSA

---

AREA TEMATICA: VARIE

È di prossima scadenza la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA introdotta dall'art. 21 del D.L. 31.05.2010 n. 78 (elenco clienti e fornitori) relativo al periodo d'imposta anno 2015.

È stata, inoltre, aggregata alla medesima data la scadenza della comunicazione delle operazioni effettuate e ricevute nei confronti di operatori aventi sede in Paesi a fiscalità privilegiata (**comunicazione operazioni black list**).

La normativa non ha subito variazioni rispetto alla comunicazione relativa all'anno precedente, quindi è possibile utilizzare il software eventualmente già acquistato dai Vostri abituali fornitori senza particolari aggiornamenti.

Con la presente circolare informativa ripercorriamo i punti principali della normativa di riferimento.

### COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA (SPESOMETRO)

---

AREA TEMATICA: FISCO

#### Soggetti obbligati ed esonerati alla presentazione della comunicazione

Sono obbligati alla comunicazione dell'elenco dei clienti e dei fornitori tutti i soggetti passivi ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, compresi i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta e le imprese agricole che godono del regime di esonero.

Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione delle operazioni:

- i contribuenti aderenti al c.d. "Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile" previsto dall'art. 27 commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011;
- i contribuenti aderenti al c.d. "Regime forfettario" previsto dall'art. 1 commi da 54 a 89, L. n. 190/2014

#### Operazioni da includere nella comunicazione

Oggetto della comunicazione sono i corrispettivi relativi a:

- cessione di beni e prestazione di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura;
- cessione di beni e prestazione di servizi rese e ricevute per le quali non sia stata emessa fattura, qualora l'importo di ogni singola operazione sia pari o superiore ad € 3.600,00 comprensivo di IVA;

Qualora per la natura dell'operazione non sussista l'obbligo di emissione della fattura, ma si decida comunque di optare per l'emissione della stessa in sostituzione di altro documento avente rilevanza fiscale (scontrino o ricevuta fiscale), sorge in ogni caso l'obbligo di comunicazione delle operazioni.

Per individuare le operazioni da includere nella comunicazione, è necessario fare riferimento a:

- data di emissione del documento per le operazioni attive;
- data di ricevimento del documento o di registrazione in prima nota, per le operazioni passive.

#### Operazioni da escludere dalla comunicazione

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

- le importazioni;
- le esportazioni di cui all' art. 8 comma 1 lettere a) e b) del D.P.R. 633/1972;
- le operazioni intracomunitarie, (ad eccezione delle triangolazioni intracomunitarie "non imponibili IVA ai sensi dell'art. 58 D.L. 331/1993);
- le operazioni che sono già soggette all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria (es. contratti di leasing, utenze telefoniche ed energetiche, compravendite immobiliari);



## STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

- le singole operazioni di importo pari o superiore ad € 3.600,00 effettuate nei confronti di contribuenti privati il cui pagamento sia effettuato tramite carte di credito, prepagate o bancomat;
- **i dati comunicati al Sistema Tessera Sanitaria.**

### Modalità di predisposizione della comunicazione

Sono possibili due modalità di comunicazione:

- comunicazione in forma analitica;
- comunicazione in forma aggregata.

L'opzione per una modalità di predisposizione della comunicazione è vincolante per l'intero contenuto della stessa: non è possibile, quindi, all'interno della stessa comunicazione, la compilazione per alcune tipologie di operazioni o di clienti in forma analitica, e per altre in forma aggregata e viceversa.

È sempre obbligatoria la comunicazione in forma analitica qualora siano state effettuati:

- acquisti da operatori economici sammarinesi;
- acquisti e cessioni con produttori agricoli esonerati dalla tenuta delle registrazioni ai fini IVA.

### COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI "BLACK LIST"

*AREA TEMATICA: FISCO*

Riportiamo di seguito gli elementi fondamentali della comunicazione in oggetto. Anche a questo riguardo la normativa di riferimento non ha subito sostanziali modifiche rispetto al passato.

#### Soggetti obbligati

Sono obbligati all'invio della comunicazione:

- tutti i soggetti che acquistano o cedono beni, effettuano o ricevono prestazioni di servizi, nelle quali la controparte sia un operatore avente sede, residenza o domicilio in Paesi che godono di un regime fiscale privilegiato;
- qualora l'importo annuo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate nei confronti degli operatori localizzati nel Paesi black list sia superiore ad € 10.000,00. Nel caso di superamento dell'importo sussiste l'obbligo di comunicazione per tutte le operazioni, senza alcun limite.

#### Operazioni da comunicare

Devono essere comunicate tutte le seguenti tipologie di operazioni qualora la controparte sia un soggetto "black list"; in particolare:

- importazioni ed esportazioni di beni (valore risultante dalla bolla doganale);
- prestazioni di servizi resi e ricevuti;
- acquisti e cessioni intracomunitari di beni (anche se inclusi nei modelli intrastat);
- esportazioni precedute da custodia dei beni presso un deposito IVA oppure importazioni seguite da introduzione in un deposito IVA;
- operazioni di acquisto o vendita effettuate nei confronti di rappresentante fiscale o stabile organizzazione;
- operazioni non rilevanti territorialmente previsti dagli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972.

#### Elenco Paesi black list

Elenchiamo nella seguente tabella i Paesi inclusi nell'elenco black list, per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione delle operazioni attive e passive intercorse.



## STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

Elenco Paesi Black list				
Alderney (Isole del Canale)	Emirati Arabi Uniti	Jersey (Isole del Canale)	Panama Polinesia francese	Maldiva
Andorra	Dominica	Kenya	Portorico	Salomone
Angola	Costa Rica	Hong Kong	Principato di Monaco	Samoa
Anguilla	Brunei	Isola di Man	Saint Kitts e Nevis	Sant'Elena
Antigua e Barbuda	Filippine	Isole Cayman	Saint Lucia	Sark (Isole del Canale)
Antille Olandesi	Giamaica	Isole Cook	Saint Vincent e Grenadine	Seychelles
Aruba	Gibilterra	Isole Marshall	Kiribati	Singapore
Bahamas	Gibuti	Isole Turks e Caicos Mauritius	Libano	Svizzera *
Bahrein	Grenada	Montserrat	Liberia	Taiwan
Barbados	Guatemala	Nauru	Liechtenstein	Tonga
Barbuda	Guernsey (Isole del Canale)	Niue	Macao	Tuvalu
Belize	Herm (Isole del Canale)	Nuova Caledonia	Malaysia	Uruguay
Bermuda	Isole Vergini britanniche	Oman		Vanuatu
Ecuador	Isole Vergini statunitensi			

\* Per la Svizzera sussiste l'obbligo di comunicazione soltanto per le operazioni passive effettuate verso soggetti non tenuti al versamento delle imposte cantonali o municipali

### INVIO TELEMATICO DELLE COMUNICAZIONI (DISPOSIZIONI COMUNI)

AREA TEMATICA: FISCO

La comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA e la comunicazione delle operazioni effettuate con operatori "black list" condividono il modello ed i termini di invio.

Si precisa a questo riguardo che, qualora si debba inviare sia la comunicazione delle operazioni rilevanti IVA, sia la comunicazione delle operazioni black list, dovranno essere compilati due modelli distinti (non possono essere raggruppati), barrando la relativa casella del modello della "Comunicazione polivalente".

#### Termini per l'invio

Sono stati previsti differenti termini di invio, a seconda che il contribuente effettui la liquidazione dell'IVA con modalità mensile, ovvero trimestrale o con altra scadenza. Schematizziamo nella tabella seguente le scadenze di invio della comunicazione attualmente previste:

Periodicità della liquidazione IVA	Comunicazione relativa all'anno 2015
Mensile	11 aprile 2016
Altra periodicità	20 aprile 2016

La periodicità della liquidazione IVA al fine di stabilire il termine per l'invio della comunicazione, deve essere verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell'anno in cui avviene la trasmissione del modello.

*Clienti che hanno affidato allo Studio la tenuta della contabilità*

Lo Studio provvederà alla spedizione della comunicazione per tutti i clienti che si avvalgono dei nostri servizi di tenuta interna della contabilità.

*Clienti che provvedono autonomamente alla tenuta della contabilità*

Per i clienti che provvedono autonomamente alla tenuta della contabilità, sono possibili due modalità per procedere all'invio:



## STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

- invio autonomo. Il contribuente che dispone delle credenziali di accesso all'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, una volta predisposto il file telematico, può procedere autonomamente all'invio utilizzando le consuete modalità di spedizione dei file telematici;
- invio tramite intermediario abilitato. Lo Studio, come di consueto, è a disposizione per fornirvi l'assistenza necessaria e per effettuare l'invio della comunicazione.

Nel caso di conferimento dell'incarico allo Studio per l'invio della comunicazione, è cura del Cliente la compilazione della comunicazione e la generazione del file telematico. Precisiamo che non ci è possibile effettuare alcun controllo sulla correttezza dei dati contenuti, ma solo una verifica formale dello stesso affinché corrisponda alle caratteristiche standard previste dall'Agenzia delle Entrate.

**Al fine di poter provvedere alla trasmissione ed alla gestione di eventuali correzioni dei dati, vi invitiamo ad inviare entro il giorno venerdì 1 aprile allo Studio il file telematico o di dati necessari alla compilazione dello spesometro e, se obbligati, il file telematico o la documentazione necessaria per la compilazione della comunicazione black list.**

### Regime sanzionatorio

Nel caso di omissione della comunicazione, ovvero per il loro invio con dati incompleti o non veritieri si applicano le seguenti sanzioni:

- comunicazione delle operazioni rilevanti IVA da € 250,00 ad € 2.000,00
- comunicazione delle operazioni "black list" da € 500,00 ad € 4.000,00

In entrambi i casi è possibile ricorrere al ravvedimento operoso.